



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 febbraio 2014 (18.03)
(OR. en)**

6992/14

**PUBLIC 16
INF 48**

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO OTTOBRE 2013

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nell'ottobre 2013.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>.

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NELL'OTTOBRE 2013**3260ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI), tenutasi a Lussemburgo il 7 e 8 ottobre 2013****ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari GU L 294 del 6.11.2013, pagg. 1-12	PE-CONS 40/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: BE non partecipanti: DK, IE e UK
Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali GU L 295 del 6.11.2013, pagg. 1-10	PE-CONS 30/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli non partecipanti: DK, IE e UK

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si congratulano per l'adozione del regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.

Essi ritengono che questi nuovi meccanismi costituiscano una risposta adeguata all'invito espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 24 giugno 2011 di migliorare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio Schengen e creare un sistema di monitoraggio e di valutazione efficace e affidabile che garantisca l'applicazione delle regole comuni e il rafforzamento, l'adeguamento e l'estensione dei criteri in base all'acquis dell'UE, pur ricordando che le frontiere esterne dell'Europa devono essere gestite in modo efficace e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e cooperazione pratica.

Dichiarano che tale modifica del codice frontiere Schengen rafforzerà il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione fornendo, da una parte, criteri per un eventuale ripristino dei controlli di frontiera da parte degli Stati membri e, dall'altra, un meccanismo dell'UE per rispondere alle situazioni di autentica criticità, ove il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne sia messo a rischio.

Sottolineano che il nuovo sistema di valutazione è un meccanismo dell'UE che coprirà tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e coinvolgerà esperti degli Stati membri, della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'UE.

Convengono che un'eventuale futura proposta della Commissione di modifica del presente sistema di valutazione sarà sottoposta al Parlamento europeo per consultazione allo scopo di tenere conto, nella più ampia misura possibile, del suo parere, prima dell'adozione di un testo definitivo.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 33 bis - procedura di comitato

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a questa disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

Dichiarazione della Repubblica di Croazia

La Croazia appoggia l'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.

Pur riconoscendo l'importanza dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento previsto, come pure la qualità della normativa dell'UE, la Croazia ritiene che la versione croata del testo non sia conforme alla terminologia normalmente usata nella Repubblica di Croazia e desidera pertanto formulare una riserva di tipo linguistico.

Per scongiurare il rischio che la normativa dell'Unione non sia correttamente applicata, la Croazia si attende che il Segretariato generale del Consiglio metta in atto quanto prima la procedura volta a rettificare la versione croata del regolamento.

Dichiarazione della Grecia

La Grecia ha sostenuto sin dall'inizio l'invito formulato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni, del 24 giugno 2011, a rafforzare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio Schengen. Ha altresì sostenuto l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio e valutazione efficace ed affidabile al fine di rafforzare la governance Schengen, tenendo conto del fatto che le frontiere esterne dell'Europa devono essere gestite in modo efficace e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e cooperazione pratica.

Tuttavia, la Grecia desidera ribadire la sua posizione relativamente alla soppressione del riferimento alla "chiusura di uno specifico valico di frontiera" al considerando 8, ex considerando 5 bis, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.

La Grecia ha sottolineato costantemente che la raccomandazione relativa alla chiusura di uno specifico valico di frontiera rappresenta una misura eccessiva e sproporzionata che non apporta un particolare valore aggiunto. Si dovrebbe inoltre notare che, in molti casi, i valichi di frontiera sono istituiti a seguito di accordi bilaterali con paesi terzi. Tali fattori potrebbero avere implicazioni negative sulle relazioni degli Stati membri con tali paesi.

Inoltre, la Grecia desidera ricordare nuovamente che l'apertura e la chiusura dei valichi di frontiera sono questioni di competenza degli Stati membri, a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, del TFUE.

Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE GU L 293 del 5.11.2013, pagg. 1-15	PE-CONS 29/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
---	---------------	-------------------------	-----------------------------------

Dichiarazione della Commissione

Qualora una valutazione dei rischi correlati ad una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero esuli dal mandato delle agenzie dell'Unione, la Commissione si impegna ad ottenere tale valutazione tramite gruppi di esperti.

La Commissione ricorrerà in via prioritaria ai comitati scientifici istituiti dalla decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE.

Qualora le competenze specifiche necessarie non siano immediatamente disponibili nell'ambito delle strutture consultive dei comitati scientifici e qualora l'urgenza lo richieda, la Commissione informerà senza indugio gli Stati membri e i pertinenti organismi scientifici in merito alla particolari competenze necessarie affinché la assistano nell'individuazione degli esperti che sta ricercando. La Commissione designerà quindi esperti incaricati di contribuire alla valutazione dei rischi richiesta.

La Commissione assicurerà l'indipendenza degli esperti che forniscono tale valutazione, conformemente alle sue norme interne consolidate.

Dichiarazione del Lussemburgo Il Lussemburgo si rammarica che i riferimenti ai comitati scientifici della Commissione nel quadro della valutazione dei rischi correlati alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero siano stati soppressi nella versione sottoposta al Consiglio per accordo. L'impegno di ricorrere ai servizi di tali comitati, assunto dalla Commissione in una dichiarazione allegata alla decisione, è insufficiente. Sarebbe stato invece preferibile consacrare il ruolo e la competenza di detti comitati, che sono incontestabili, nel corpo stesso della decisione, conformemente alla soluzione accolta per le agenzie dell'Unione europea competenti in materia.			
Regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea GU L 340 del 17.12.2013, pagg. 1-6	PE-CONS 32/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 7 al bilancio generale 2013 - Stato generale delle entrate - Stato delle spese per sezione - Sezione III - Commissione	DAB 7/2013	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: SE e UK contrari: NL
Dichiarazione unilaterale dell'Austria L'Austria adotta la propria decisione sul bilancio rettificativo n. 7/2013 fermo restando il finanziamento di eventuali interventi del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) in futuro. In tale contesto l'Austria sottolinea che la decisione riguardante la sua posizione sul bilancio rettificativo n. 5/2013 era stata presa sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione europea nel documento COM(2013) 258, supponendo che gli stanziamenti di pagamento per l'intervento del FSUE siano finanziati dal margine esistente al di sotto del massimale dei pagamenti previsto dal quadro finanziario pluriennale.			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO	
Conclusioni del Consiglio sulla cooperazione tra il sito web della rete giudiziaria europea in materia penale e la giustizia elettronica		13407/13	
2013/496/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo GU L 272 del 12.10.2013, pagg. 44-45		13590/13	

Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013, sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare GU L 282 del 24.10.2013, pagg. 13-14	13569/13
Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea GU L 282 del 24.10.2013, pagg. 1-2	13594/13
Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen GU L 295 del 6.11.2013, pagg. 27-37	10597/13
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si congratulano per l'adozione del regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen. Essi ritengono che questi nuovi meccanismi costituiscano una risposta adeguata all'invito espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 24 giugno 2011 di migliorare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio Schengen e creare un sistema di monitoraggio e di valutazione efficace e affidabile che garantisca l'applicazione delle regole comuni e il rafforzamento, l'adeguamento e l'estensione dei criteri in base all'acquis dell'UE, pur ricordando che le frontiere esterne dell'Europa devono essere gestite in modo efficace e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e cooperazione pratica. Dichiarano che tale modifica del codice frontiere Schengen rafforzerà il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione fornendo, da una parte, criteri per un eventuale ripristino dei controlli di frontiera da parte degli Stati membri e, dall'altra, un meccanismo dell'UE per rispondere alle situazioni di autentica criticità, ove il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne sia messo a rischio. Sottolineano che il nuovo sistema di valutazione è un meccanismo dell'UE che coprirà tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e coinvolgerà esperti degli Stati membri, della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'UE. Convengono che un'eventuale futura proposta della Commissione di modifica del presente sistema di valutazione sarà sottoposta al Parlamento europeo per consultazione allo scopo di tenere conto, nella più ampia misura possibile, del suo parere, prima dell'adozione di un testo definitivo.	

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 21 - procedura di comitato

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a questa disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

Dichiarazione della Germania

Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), è basato in particolare sull'articolo 62, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, adesso sostituito dall'articolo 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo tali disposizioni, l'Unione deve sviluppare una politica volta, tra l'altro, a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

L'articolo 72 del TFUE chiarisce che il titolo V di tale trattato, a cui appartiene l'articolo 77, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Dunque, sebbene le competenze legislative dell'Unione europea comprendano anche la regolamentazione dell'attraversamento delle frontiere interne, esse non si estendono all'esercizio delle competenze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

La Repubblica federale di Germania si aspetta pertanto che anche il meccanismo di valutazione riguardi soltanto la reale assenza di controlli all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne e non l'esercizio delle competenze di polizia all'interno del territorio. L'esercizio di tali competenze rientra esclusivamente nella sovranità nazionale e non è interessato dal meccanismo di valutazione.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito ha costantemente sostenuto la misura in oggetto, ma attualmente non può appoggiarne l'adozione in quanto essa è ancora all'esame del Parlamento nazionale che la discuterà a novembre.

2014/94/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità
GU L 48 del 19.2.2014, pag. 8

12770/13
tutti gli Stati membri favorevoli tranne:
astenuti: SE e UK
contrari: NL

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
GU L 284 del 26.10.2013, pagg. 1-9

11543/13

Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione alla Repubblica moldova GU L 273 del 15.10.2013, pagg. 31-34	12998/13
Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea GU L 322 del 3.12.2013, pag. 1	13243/13
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo tra l'Unione europea e l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE alla coesione socio-economica nello Spazio economico europeo	12239/13
Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati non debba indicare una base giuridica sostanziale. È prematuro definire, in una fase così precoce, la corretta base giuridica sostanziale ai fini della firma e della conclusione di un futuro accordo. La scelta della base giuridica sostanziale dovrà avvenire, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, in base ad elementi oggettivi, quali lo scopo e il contenuto dell'accordo.	
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe	13624/13
Dichiarazione della Commissione La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.	
Dichiarazione dei Paesi Bassi e del Regno Unito I Paesi Bassi e il Regno Unito ritengono che la valutazione ex post dell'attuale protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe desti preoccupazioni ai fini dei negoziati di un nuovo protocollo, per cui non sono in grado di appoggiarlo. Tali delegazioni desiderano in particolare esprimere le proprie preoccupazioni riguardo al livello della pesca dello squalo nelle acque della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe. A quanto pare non è in vigore un chiaro sistema di gestione che garantisca la necessaria protezione di tale specie. Inoltre, la valutazione ex post dà adito a dubbi sul fatto che il protocollo fornisca benefici sufficienti all'industria ittica locale. Infine, il rapporto costi-benefici per l'Unione europea non sembra essere soddisfacente.	

Adozione di un atto legislativo a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 21 al 24 ottobre 2013)			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan GU L 283 del 25.10.2013, pagg. 1-6	11703/13	Non applicabile	Non applicabile
Procedura scritta conclusa il 24 ottobre 2013			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Decisione 2013/527/PESC del Consiglio, del 24 ottobre 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa GU L 284 del 26.10.2013, pagg. 23-26	14564/13		
Procedura scritta conclusa il 28 ottobre 2013			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Decisione 2013/533/PESC del Consiglio, del 28 ottobre 2013, che modifica la decisione 2012/392/PESC del Consiglio relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) GU L 288 del 30.10.2013, pag. 68	14236/13		
Procedura scritta conclusa il 29 ottobre 2013			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 288 del 30.10.2013, pagg. 69-124	14679/13		

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 288 del 30.10.2013, pagg. 1-56		14681/13 REV 2	
3261^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA), tenutasi a Lussemburgo il 10 ottobre 2013			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea GU L 287 del 29.10.2013, pagg. 15-62	PE-CONS 60/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: CZ, DK, NL, AT, UK
Dichiarazione di Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Austria e Danimarca Il voto del Consiglio sullo statuto dei funzionari in data odierna offre l'opportunità di riflettere sui negoziati e sulle prossime tappe. Le delegazioni che hanno votato contro il compromesso della presidenza desiderano precisare le ragioni della loro scelta e le loro speranze per il futuro della funzione pubblica dell'UE. Il riesame dello statuto dei funzionari ha fornito l'opportunità di modernizzare la funzione pubblica dell'UE, contenere le spese amministrative ed assicurare che le istituzioni dell'UE siano in grado di far fronte ai loro futuri impegni in termini di pensioni e stipendi. Si tratta di un'opportunità che si offre solo a intervalli di qualche anno. Purtroppo, dopo quasi due anni di intensi lavori a tutti i livelli, e malgrado un ampio accordo sugli obiettivi, le nostre delegazioni hanno ritenuto che il compromesso raggiunto non fosse coerente con le riforme di ampio respiro che molti Stati membri stanno già mettendo in atto nelle rispettive funzioni pubbliche nazionali. Tutte le nostre funzioni pubbliche stanno cambiando, mentre quella dell'UE sarà lasciata indietro a suo rischio e pericolo. Una funzione pubblica moderna, efficiente e dinamica è vitale affinché l'UE sia in grado di produrre risultati sulle importanti questioni che stanno a cuore ai nostri cittadini. Non dovremmo sottovalutare il fatto che il sostegno all'UE da parte dell'opinione pubblica è strettamente legato alla sua percezione della funzione pubblica dell'UE. Nei prossimi anni continueremo a lavorare in modo costruttivo per assicurare che la funzione pubblica dell'UE risponda alle aspettative dei cittadini dell'UE, rifletta la realtà dell'UE del XXI secolo e rientri nelle possibilità economiche dell'UE stessa.			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO	
Decisione del Consiglio volta ad autorizzare la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, modifiche al trattato della Comunità dell'energia		13177/13	
Decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 272 del 12.10.2013, pag. 46		14146/13	

Regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 272 del 12.10.2013, pagg. 1-2		14194/13	
3262ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE), tenutasi a Lussemburgo il 14 ottobre 2013			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO	
Conclusioni del Consiglio sulla preparazione della 19ª sessione della conferenza delle parti (COP 19) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della 9ª sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 9) (Varsavia, 11-22 Novembre 2013)		14856/13	
3263ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI), tenutasi a Lussemburgo il 15 ottobre 2013			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO	
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 7/2013: Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha fornito un valore aggiunto UE nel reinserimento dei lavoratori in esubero?		14987/13	
3264ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA e FINANZA), tenutasi a Lussemburgo il 15 ottobre 2013			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 GU L 287 del 29.10.2013, pagg. 5-14	PE-CONS 22/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio si compiace dell'adozione dei regolamenti di modifica relativi al meccanismo di vigilanza unico e all'Autorità bancaria europea (ABE). Si tratta di un passo decisivo verso l'unione bancaria. Il Consiglio ribadisce il principio di non discriminazione degli Stati membri riguardo alla vigilanza bancaria e alla risoluzione delle crisi bancarie affermato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2012 e riconferma le nuove modalità di voto in materia convenute nel regolamento relativo all'ABE, che riflettono un giusto equilibrio tra Stati membri partecipanti e non partecipanti. Il Consiglio riconferma altresì l'accordo secondo cui l'esame del funzionamento delle modalità di voto avrà luogo a partire dalla data in cui il numero di Stati membri non partecipanti sarà giunto a quattro.

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi GU L 287 del 29.10.2013, pagg. 63-89	9044/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
---	---------	-----------	-----------------------------------

Dichiarazione del Lussemburgo

Il Lussemburgo ricorda che la realizzazione dell'unione bancaria deve essere dotata di un quadro operativo integrato, coerente e non frammentato, al fine di raggiungere l'obiettivo indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre e del dicembre 2012 di spezzare il circolo vizioso esistente tra il debito sovrano e i fallimenti bancari. Un siffatto quadro operativo deve basarsi sui tre pilastri indissociabili dell'unione bancaria, ossia un meccanismo unico di vigilanza bancaria, un meccanismo unico di risoluzione bancaria e un sistema comune di garanzia dei depositi.

L'adozione dei due regolamenti miranti a istituire un meccanismo unico di sorveglianza bancaria costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per la realizzazione dell'unione bancaria. Occorre in effetti garantire la simmetria in termini d'integrazione dei tre pilastri dell'unione bancaria. Il Lussemburgo ricorda a tal fine l'impegno assunto nel dicembre 2012 dai ventisette capi di Stato o di governo di esaminare quanto prima la proposta relativa a un meccanismo unico di risoluzione che la Commissione intende presentare nelle prossime settimane, nell'intento di adottarla nel corso dell'attuale mandato parlamentare.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Belgrado, 24 ottobre 2013)	13627/13
Conclusioni del Consiglio sulla preparazione della 19 ^a conferenza delle Parti alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che si terrà a Varsavia dall'11 al 22 novembre 2013	14459/13

3265ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA), tenutasi a Lussemburgo il 17 ottobre 2013			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 10/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio	12005/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di controllo nel settore della tracciabilità dei prodotti e dell'informazione dei consumatori A seguito della riforma del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano la Commissione europea a presentare loro una proposta volta a modificare il regolamento sul controllo (regolamento n. 1224/2009). Tale modifica dovrebbe tener conto della necessità di regolamentare la fornitura di informazioni relative al tipo di attrezzi per quanto riguarda i prodotti provenienti dalla pesca di cattura. Il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano inoltre la Commissione ad adottare, a tempo debito, le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione per quanto concerne le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento, del regolamento sul controllo modificato, e del regolamento n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.			

Dichiarazioni della Commissione

Articolo 35 - paragrafo 1, lettera e)

La Commissione non concorda con la modifica introdotta dai giuristi linguisti all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e), del testo dell'accordo politico convenuto nel trilogio informale dell'8 maggio 2013 sulla proposta della Commissione di regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (nuovo articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del documento 12005/13).

La posizione della Commissione è che, come convenuto nel trilogio informale dell'8 maggio 2013, un contrassegno o un'etichettatura adeguati dovrebbero indicare il termine minimo di conservazione, senza ulteriori specificazioni, per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 42, paragrafo 1 (nuovo articolo 35, paragrafo 1, del documento 12005/13) offerti per la vendita al consumatore finale. L'introduzione delle parole "se appropriato" alla fine dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera e) (nuovo articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del documento 12005/13) creerà incertezza giuridica e comprometterà il conseguimento dell'obiettivo di migliorare la trasparenza per i consumatori.

Articolo 35

La Commissione deplora che l'accordo tra i colegislatori abbia eliminato dalla proposta della Commissione l'obbligo di indicare la data di cattura e la data della raccolta per i prodotti della pesca ovvero dell'acquacoltura. Ritene che questi dati forniscano ai consumatori informazioni essenziali.

L'indicazione delle date di cattura e di raccolta va chiaramente a beneficio dei pescatori e allevatori artigianali e favorisce le filiere brevi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La Commissione deplora inoltre che i colegislatori abbiano eliminato dalla proposta della Commissione l'applicazione di determinati obblighi in materia di etichettatura ai prodotti preparati o conservati, ossia denominazione commerciale, metodo di produzione e provenienza. La Commissione ritiene che questi obblighi rispondano al desiderio sempre più diffuso da parte del pubblico di ottenere informazioni sul contenuto dei prodotti conservati e preparati. Si tratta inoltre di un aspetto essenziale della credibilità e qualità della produzione dell'Unione.

La Commissione tiene a ribadire che i miglioramenti in materia di etichettatura da essa proposti non imporrebbero oneri sproporzionati al settore della pesca in quanto si basano sugli obblighi vigenti in materia di tracciabilità.

Dichiarazione dell'Austria sull'informazione da fornire obbligatoriamente ai consumatori per quanto riguarda il termine minimo di conservazione per i prodotti freschi della pesca

L'Austria desidera esprimere preoccupazione in merito all'informazione che dovrà essere fornita obbligatoriamente ai consumatori, in particolare sul termine minimo di conservazione, la categoria di attrezzi usati dai pescatori, l'indicazione della zona di cattura o di produzione nonché, per quanto riguarda la pesca in acque dolci, la menzione del corpo idrico, che genererà probabilmente vincoli e oneri amministrativi eccessivi per gli Stati membri e i loro operatori (si veda anche la dichiarazione presentata da Francia, Germania, Spagna, Belgio, Danimarca, Portogallo, Grecia e Malta l'8 luglio 2013). In particolare, l'Austria desidera esprimere preoccupazione in merito all'informazione obbligatoria, rispettivamente, sul termine minimo di conservazione e sulla data di scadenza di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e) del regolamento OCM unica per i prodotti non preimballati della pesca. Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza non possono essere utilizzati in modo affidabile con gli alimenti non preimballati, poiché la loro esattezza dipende dal tipo di imballaggio e dalle condizioni di conservazione. È dunque impossibile ottenere una dichiarazione standardizzata sulla durata di conservazione del pesce non preimballato.

Pertanto, è molto probabile che, a livello di commercio al dettaglio, verrebbero utilizzati un termine minimo di conservazione o una data di scadenza molto ravvicinati, che potrebbero determinare la distruzione di grandi quantità di pesce perché i consumatori potrebbero preferire l'acquisto di prodotti con un termine minimo di conservazione o una data di scadenza più lontana. A tale riguardo, l'Austria desidera attirare l'attenzione sulle iniziative dell'Unione riguardo alla riduzione dei rifiuti alimentari. Inoltre, l'Austria desidera sottolineare che il regolamento n. 1169/2011 relativo alle informazioni ai consumatori prescrive soltanto le informazioni relative agli allergeni come informazioni obbligatorie per gli alimenti non preimballati. La ragione è la medesima, vale a dire che altri elementi dell'etichettatura sono o molto difficili o - come in questo caso - impossibili da ottenere.

Dichiarazione di Francia, Germania, Spagna, Belgio, Danimarca, Portogallo, Grecia e Malta sull'informazione da fornire obbligatoriamente ai consumatori

La Francia, la Germania, la Spagna, il Belgio, la Danimarca, il Portogallo, la Grecia e Malta ritengono che l'informazione che dovrà essere fornita obbligatoriamente ai consumatori, in particolare sulla categoria di attrezzi usati dai pescatori, il termine minimo di conservazione o l'indicazione della zona di cattura o di produzione nonché, per quanto riguarda la pesca in acque dolci, la menzione del corpo idrico non debba generare vincoli e oneri amministrativi eccessivi per gli Stati membri e i loro operatori.

Dichiarazione della Spagna sull'informazione da fornire obbligatoriamente ai consumatori per quanto riguarda gli attrezzi utilizzati - articolo 35

La Spagna ritiene che l'informazione che dovrà essere fornita obbligatoriamente ai consumatori non debba recare pregiudizi al settore e rileva in particolare che l'obbligo di includervi la categoria di attrezzi da pesca non deve pregiudicare né discriminare altri attrezzi da pesca autorizzati dall'UE e utilizzati conformemente alla normativa comunitaria in vigore.

Posizione (UE) n. 9/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione (CE) n. 2004/585 del Consiglio	12007/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
---	----------	-------------------------	-----------------------------------

Dichiarazione del Consiglio sui piani pluriennali

Il Consiglio si impegna a collaborare con il Parlamento europeo e la Commissione per affrontare le questioni interistituzionali e concordare una via da seguire che rispetti la posizione giuridica del Parlamento e del Consiglio al fine di agevolare lo sviluppo e l'introduzione su base prioritaria di piani pluriennali a norma della politica comune della pesca.

Il Consiglio propone altresì che sia istituita una task force interistituzionale per contribuire a trovare le migliori modalità a tal fine."

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta di dati

Il Parlamento europeo ed il Consiglio chiedono alla Commissione di accelerare l'adozione di una proposta volta a modificare il regolamento UE n. 199/2008 affinché sia data quanto prima concreta attuazione ai principi e agli obiettivi relativi alla raccolta di dati che sono essenziali per sostenere la politica comune della pesca riformata ed enunciati nel nuovo regolamento sulla riforma della PCP.

Dichiarazioni della Commissione**Articolo 18**

(paragrafi 1 e 3) La Commissione sottolinea che il conferimento alla Commissione della facoltà di adottare misure enunciate nelle raccomandazioni comuni degli Stati membri per mezzo di atti di esecuzione o delegati non può pregiudicare il potere discrezionale della Commissione di adottare tali atti.

(paragrafo 7) La facoltà degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto di elaborare raccomandazioni comuni non può pregiudicare il diritto di iniziativa esclusivo della Commissione di presentare proposte in materia di politica comune della pesca.

(paragrafo 8) Alla luce dell'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE, il paragrafo 8 non può essere inteso in modo da conferire automaticamente agli Stati membri, in assenza di ulteriore legislazione dell'Unione, un'autorizzazione ad adottare atti giuridicamente vincolanti in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Qualora la Commissione ritenga che tali atti non siano compatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca, gli Stati membri devono agire nel rispetto del principio di leale cooperazione in modo da eliminare qualsivoglia incompatibilità con il diritto dell'Unione.

Parte VI ed articolo 28 ter, paragrafo 3, in particolare

Le disposizioni della parte VI sulla politica esterna non possono pregiudicare la validità di decisioni del Consiglio o di direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione in conformità dell'articolo 218 del TFUE o di accordi conclusi con paesi terzi o organizzazioni conformemente al medesimo articolo.

Articolo 47, paragrafo 2, parte seconda

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a questa disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere.

Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

Dichiarazioni della Spagna

Articolo 2

La Spagna ritiene che occorra tener conto dell'impossibilità di raggiungere contemporaneamente il rendimento massimo sostenibile per tutte le specie di un'attività di pesca multispecifica, e che si debba cercare un livello che ottimizzi i rendimenti dell'insieme delle specie di ciascuna attività di pesca, mantenendo gli stock entro limiti biologici sicuri.

Articolo 10, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 5

La Spagna fa presente che la deroga '*de minimis*', il cui limite superiore corrisponde al 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco, dovrà applicarsi in maniera flessibile attraverso percentuali diverse nei vari piani di gestione, all'atto della loro approvazione, che possono essere superiori o inferiori al 5% in ciascun caso.

Articolo 15

La Spagna richiama l'attenzione sul notevole incentivo al commercio illegale di catture di taglia inferiore alla taglia minima rappresentato dall'obbligo di sbarco di siffatte catture nel Mediterraneo e nel Golfo di Cadice, e pertanto appoggerà l'adozione di misure speciali nei piani di gestione per queste attività di pesca che, nell'ambito del quadro giuridico in vigore, evitino tale commercio illegale.

Articolo 28

La Spagna riafferma che gli investimenti di imprese dell'Unione in paesi terzi costituiscono uno degli strumenti tramite cui si attuano gli obiettivi della politica esterna della pesca dell'UE e devono perciò essere oggetto di salvaguardia da parte delle istituzioni di quest'ultima.

Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	PE-CONS 37/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
--	---------------	-------------------------	-----------------------------------

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO

DOCUMENTO

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica del Capo Verde

13363/1/13 REV 1

Dichiarazione della Commissione

La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.

Dichiarazione dei Paesi Bassi A seguito della valutazione ex post del vigente protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde, i Paesi Bassi desiderano esprimere la loro preoccupazione riguardo al livello della pesca dello squalo nelle acque della Repubblica del Capo Verde. A quanto pare non è in vigore un chiaro sistema di gestione che garantisca la necessaria protezione di tale specie. I Paesi Bassi ritengono che l'Unione europea debba prefiggersi di includere misure volte a proteggere la specie dello squalo in un nuovo protocollo con la Repubblica del Capo Verde.	
2013/524/UE: Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2013, relativa alla posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-EFTA sul transito comune riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, con riguardo alla modifica dei codici SA e dei codici di imballaggio GU L 282 del 24.10.2013, pagg. 50-52	13453/13
3266^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI/COMMERCIO), tenutasi a Lussemburgo il 18 ottobre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO
2013/523/UE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea GU L 282 del 24.10.2013, pag. 35	14371/13
3267^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI), tenutasi a Lussemburgo il 21 ottobre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO
Assicurare il costante perseguimento di un'efficace politica dell'Unione europea per le nuove sfide rappresentate dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori - Conclusioni del Consiglio	14001/13
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 4/2013 della Corte dei conti concernente la cooperazione dell'UE con l'Egitto in materia di governance	13852/13
Conclusioni del Consiglio sullo Yemen	14824/13

Decisione 2013/515/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea GU L 280 del 22.10.2013, pag. 25		14234/13	
Decisione 2013/517/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2013, sul sostegno dell’Unione europea alle attività svolte dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 281 del 23.10.2013, pagg. 6-13		14050/13 REV 1	
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica Centrafricana		14641/13	
Conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina		15041/13	
Conclusioni del Consiglio sulla Siria		15063/13	
3268^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI), tenutasi a Lussemburgo il 22 ottobre 2013			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (prima lettura)	PE-CONS 56/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: ES DK, IE, UK non partecipanti
Dichiarazione del Consiglio EUROSUR contribuirà a migliorare la capacità di proteggere e salvare la vita dei migranti. Il Consiglio ricorda che la ricerca e il salvataggio in mare sono competenze degli Stati membri che questi esercitano nell'ambito delle convenzioni internazionali.			

Dichiarazione della Spagna

La Spagna è favorevole alla creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'agenzia Frontex al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire a proteggere i migranti e a salvare loro la vita.

La Spagna è impegnata dal 2008 nel progetto pilota inteso a migliorare la conoscenza situazionale e ad aumentare la capacità di reazione alle sue frontiere esterne.

La Spagna non può tuttavia votare a favore del testo di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (PE-CONS 56/13) in quanto, trattandosi di uno sviluppo di Schengen, l'articolo 19 e il considerando 16 sulla partecipazione dell'Irlanda e del Regno Unito sono in contrasto con il protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Dichiarazione della Grecia

La Grecia è impegnata dal 2008 nel progetto pilota di EUROSUR e ha sempre contribuito in modo costruttivo ai negoziati in sede di Consiglio sostenendo la creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere. La Grecia continuerà a fornire un contributo costruttivo anche durante la fase operativa del sistema.

Fin dall'inizio delle discussioni, la Grecia ha espresso preoccupazioni in merito all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del testo, che indirettamente fa riferimento al meccanismo di valutazione Schengen, genera doppiioni e conflitti di competenza tra vari testi legislativi. La Grecia è convinta nondimeno che la fase operativa del sistema sia una priorità. Consentirà a un tempo agli Stati membri di scambiare informazioni operative, migliorare la cooperazione e contribuire a proteggere i migranti e a salvare loro la vita. La Grecia vota pertanto a favore del regolamento.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO
2013/525/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione GU L 282 del 24.10.2013, pag. 71	14376/13
Decisione del Consiglio relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione a favore della Romania	14696/13
2013/532/UE: Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di un sostegno reciproco alla Romania GU L 286 del 29.10.2013, pag. 4	14699/13 14699/13 COR 1

2013/708/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, presentata dalla Spagna) GU L 323 del 4.12.2013, pag. 33	13752/13
Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2013)	14722/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1026/2013 del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che chiude il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia GU L 283 del 25.10.2013, pagg. 7-8	14060/13
2013/629/UE: Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2013, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare GU L 289 del 31.10.2013, pag. 12	5859/13
2013/628/UE: Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2013, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti GU L 289 del 31.10.2013, pag. 1	5835/13
Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano GU L 296 del 7.11.2013, pagg. 12-21	7445/13
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, per un accordo con la Repubblica delle Seychelles relativo all'accesso, per i pescherecci battenti bandiera della Repubblica delle Seychelles, alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione europea, segnatamente nella zona economica esclusiva al largo delle coste di Mayotte	14584/13 14584/13 ADD 1
Dichiarazione della Commissione La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.	

Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite con riguardo al progetto di regolamento che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni per i veicoli pesanti, per i trattori agricoli e forestali e per le macchine mobili non stradali dotate di motori ad accensione a compressione	14654/13 14654/13 COR 1		
Decisione del Consiglio sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite con riguardo al progetto di regolamento che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore	14656/13 14656/13 COR 1		
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite con riguardo alle proposte di modifiche dei regolamenti UNECE nn. 3, 4, 6, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 37, 38, 43, 48, 49, 50, 54, 67, 69, 70, 77, 83, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 107, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 128, 129 e della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) e con riguardo alla proposta di regolamento tecnico applicabile a livello mondiale sull'impatto laterale contro un palo	14644/13 14644/13 COR 1		
Adozione di un atto legislativo a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo del 22 ottobre 2013			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan GU L 283 del 25.10.2013, pagg. 1-6	14938/13	Non applicabile	Non applicabile

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NELL'OTTOBRE 2013	
Procedura scritta conclusa il 24 ottobre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2013/527/PESC del Consiglio, del 24 ottobre 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa GU L 284 del 26.10.2013, pagg. 23-26	14564/13
Procedura scritta conclusa il 28 ottobre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2013/533/PESC del Consiglio, del 28 ottobre 2013, che modifica la decisione 2012/392/PESC del Consiglio relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) GU L 288 del 30.10.2013, pag. 68	14236/13
Procedura scritta conclusa il 29 ottobre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 288 del 30.10.2013, pagg. 69-124	14679/13 REV 1
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 288 del 30.10.2013, pagg. 1-56	14681/13 REV 2